



COMUNE DI POZZUOLI (NA)
POLIZZA LIBRO MATRICOLA
CAPITOLATO D'ONERI

SEZIONE - LIBRO MATRICOLA R.C. AUTO, INCENDIO E FURTO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito riportato:

Per CONTRAENTE:	Amministrazione comunale di Pozzuoli
Per ASSICURATO:	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Per ASSICURATORI:	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione;
Per ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
Per POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione;
Per PREMIO:	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
Per RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Per SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Per INDENNITA':	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro;
Per FRANCHIGIA:	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO

ART. 1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore **24.00** del **27/07/2014** e termina alle ore 24.00 del **27/07/2017** con durata **triennale**, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Ove ne ricorrano le condizioni previste di legge è facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura.

Le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto al termine di ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

Si precisa che a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto a pagare il premio di perfezionamento, dal **27/07/2014** fino al **27/01/2017**, entro sessanta giorni dalla decorrenza della polizza ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia, altrimenti ha effetto dalle ore **24.00** del giorno di pagamento.

La rata di premio, con scadenza semestrale, successiva alla prima deve essere pagata entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

ART.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'assicurato.

ART. 3 VARIAZIONI DEL RISCHIO

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente garanzia non comporteranno il diritto di recesso.

ART. 4 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Tuttavia è onere della Società comunicare, di volta in volta, tutte le variazioni intervenute nel quadro normativo relativo agli oneri fiscali.

Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verifichino in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale anche rateale.

ART. 5 MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo,

liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nella polizza o appendice (di fatto con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato), a firmare anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici, ed ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Assicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna delle Coassicuratrici, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

ART. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 9 POLIZZA AMMINISTRATA CON "LIBRO MATRICOLA" – REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli, di proprietà o comunque dati in comodato d'uso al Contraente, da coprire inizialmente e successivamente.

Alla firma della polizza il Contraente versa, in via preventiva, il premio complessivo aggiudicato per codesta garanzia (RCA/Incendio-Furto); tale premio dovrà intendersi relativo ai veicoli indicati negli elenchi sottostanti.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa allegata al presente capitolato.

Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento del telex o telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni, dismissioni o sospensioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale e per le franchigie eventualmente da liquidare.

Il Contraente sarà tenuto al pagamento del conguaglio entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'appendice di regolazione.

ART. 10 EVIDENZA SINISTRI

Al termine di ogni semestre la Società si impegna a fornire all'Assicurato un'evidenza dei sinistri aperti dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i sinistri in ordine di data di accadimento, con distinzione della tipologia (danni a persone o danni a cose) e degli importi riservati e liquidati. In tal caso dovrà essere indicata anche la data di liquidazione del danno.

ART. 11 VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su eventuali moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
--

ART. 12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura in conformità a quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 1969 n°990 e successive modifiche, dal relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche e dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209 e successive integrazioni i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dai rimorchi in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché ,sempre che il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

ART. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità a terzo di eccezioni previste nell'articolo denominato "esclusioni".

La Società a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Comune di Pozzuoli che del conducente nei casi di:

- danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

ART. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE-CERTIFICATO INTERNAZIONALE (CARTA VERDE)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, della Finlandia, della Svezia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del Sistema "CartaVerde" le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. Detto certificato internazionale di assicurazione è rilasciato dalla Società a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio o

la rata di premio; nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2°, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione o comunque prima della scadenza indicata sulla carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 15 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la Società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire al rilascio dei duplicati.

In caso di smarrimento, sarà necessaria la presentazione della denuncia effettuata presso le Autorità competenti.

ART. 16 CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

Nel caso di assicurazione di veicoli destinati al trasporto di cose la Società garantisce, fino a concorrenza per ogni sinistro dei massimali previsti per la garanzia di Responsabilità Civile, la Responsabilità Civile del Contraente e- se persona diversa – del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico sul veicolo indicato in polizza e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia è prestata in base alle condizioni generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria

La garanzia non opera:

- Per i danni alle persone trasportate sul veicolo e a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- Nel caso in cui i mezzi o dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

ART. 17 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante :

- Qualora il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- Per i rischi della responsabilità per i danni causati alla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- Nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n° 285, relativo Regolamento e successive modificazioni;
- Nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona adibita a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

ART. 18 R.C. DEI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

ART. 19 MASSIMALI E FRANCHIGIE

Dovranno essere applicati i massimali e le franchigie secondo quanto previsto dalla tariffa allegata che fa parte integrante del presente contratto.

ART.20 RECUPERO DELLE FRANCHIGIE

La Società risarcirà i terzi danneggiati senza tener conto delle franchigie.

Pertanto ad ogni scadenza annuale la Società avrà diritto di richiedere all'Assicurato, dopo l'emissione di regolare appendice, il rimborso delle franchigie pagate nel corso dell'annualità precedente che l'Assicurato si impegna a restituire alla Società entro 60 giorni dalla comunicazione.

ART 21 RC TRASPORTATI SU AUTOCARRI

La garanzia si intende estesa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo sugli autocarri dell'Assicurato, con le modalità previste dalla carta di circolazione.

ART.22 MODALITÀ' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro dovrà essere inoltrata alla Società, non appena il Contraente ne abbia la possibilità a mezzo telefax, lettera raccomandata o sistemi telematici e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

ART. 22 Bis - PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del

Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 22 Tris - PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 22 bis, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

ART. 22 Quater - PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

ART. 23 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società fino a quando ne ha interesse assume a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Società lo richiedano.

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli di cui all'allegato elenco, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie stabilmente fissati sul veicolo, purché forniti dalla casa costruttrice, contro i rischi:

- Incendio con sviluppo di fiamma, qualunque ne sia la causa (salvo le esclusioni appresso indicate), azione del fulmine ed esplosione;
- Furto Totale o parziale, rapina ed estorsione, compresi i danni prodotti al veicolo dall'esecuzione del furto o della rapina (consumati o tentati).

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

ART. 25 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno tenendo conto del degrado d'uso, delle parti del veicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori, al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà, nel limite del capitale assicurato per ogni veicolo, il valore commerciale del veicolo stesso e relativi accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera danno totale ogni danno che raggiunge o supera un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

I valori assicurati al netto dell'IVA per ciascun veicolo sono quelli indicati dal presente capitolato nell'allegato elenco alla garanzia RCA.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della perdita suddetta.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

ART. 26 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – OBBLIGO PER L'ASSICURATO DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempreché l'Assicurato abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

ART. 27 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro 5 giorni da quando il Contraente ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità approssimativa del danno.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità Italiana.

ART. 28 LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

ART. 29 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art.1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 30 RIPARAZIONI - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

ART. 31 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €. 150.000,00 per evento.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a);
- c) ove l'Assicurato sia una società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti indicati dalla lettera b).

ART. 32 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- b) Determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- c) Causati da bruciatura non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, salvo che non abbia provocato sviluppo di fiamma;
- d) Verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

ART. 33 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono all'estero purché sia operante l'assicurazione di Responsabilità Civile del veicolo.

ART. 34 PREMIO

Il premio a base di gara è determinato in base ai seguenti tassi comprensivi di qualsiasi onere e imposta relativo ai valori indicati nell'elenco allegato al capitolato "RCA-libro matricola"

DESCRIZIONE	TASSO PER MILLE	SCOPERTO FURTO	FRANCHIGIA FURTO
Autocarri fino a 35 Q	15	20%	750,00
Autocarri oltre 35 Q	15	20%	750,00
Autobus / Scuolabus	20	20%	750,00
Macchine Agricole	15	20%	750,00
Macchine Operatrici	15	20%	750,00
Motocarri	15	20%	750,00
Veicoli speciali	15	20%	750,00
Ciclom. trasporto cose	15	20%	750,00
Trattori	15	20%	750,00
Ciclomotori/Motocicli	50	25%	750,00
Autovetture/Promiscui	25	25%	750,00

Nei casi di immissione o dismissione in servizio di veicoli assicurati il premio scaturirà dall'applicazione del tasso di aggiudicazione e verrà calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per i veicoli che saranno eventualmente immessi successivamente in servizio o che saranno dismessi, la Società si obbliga altresì a praticare i premi previsti dalla tariffa suindicata ridotti della medesima percentuale di ribasso praticata sul premio complessivo

L'indennizzo verrà riconosciuto in base alle percentuali di scoperto e franchigia previste dalla tabella allegata.

ART. 35 SVILUPPO DEL PREMIO

Periodo	Premio Netto	S.S.N.	Imposte	Premio Lordo
Premio di rata				
Rate Successive				

Clausola Tracciabilità

"L'Impresa Assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."

Il Contraente